



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28**

OGGETTO:

PIAO - SEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026 - INTEGRAZIONE PER UTILIZZO DIPENDENTI DI ALTRI COMUNI PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **dieci** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Renato FILIPPA - Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO - Vice Sindaco	Sì
3. Emanuele STRAMIGNONI - Assessore	Sì
4. Paola VIVALDA - Assessore	Sì
5. Valentina PERELLO - Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste in qualità di Segretario, la D.ssa Daniela SACCO,

Assume la Presidenza il Signor Renato FILIPPA nella sua qualità di Sindaco il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 rimette agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamati:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda, anche, a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

Considerato che l'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe, come stabilito dal D.P.R. 24/06/2022, n. 81, una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, tra cui il Piano triennale dei fabbisogni del personale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 28.2.2024, recante *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024/2026: approvazione”*;

Dato atto che, nella Sezione del PIAO 3.3 *“Piano Triennale del fabbisogno del personale”*, si prevede:

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...” e rispettare il limite spesa personale flessibile art. 9, comma 28, dl 78/2010. Ad oggi, il Comune di Pecetto Torinese non prevede per l'anno 2024 la necessità di ricorso a tale strumento; eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale.

Dato atto che il territorio del Comune di Pecetto Torinese, in data 7.4.2024, sarà interessato dalla manifestazione denominata *“41° Camminata tra i ciliegi in fiore”*, che richiama un gran numero di partecipanti;

Dato atto che, attualmente, il Corpo di Polizia Locale è composto dal Comandante e da tre agenti, e, pertanto, con n. 1 unità di personale in meno rispetto alle precedenti edizioni della manifestazione;

Considerata, quindi, la necessità di prevedere, nella stessa giornata, un supporto a favore del Corpo di Polizia Locale per consentire di intensificare le attività necessarie a garantire la vigilanza ed il controllo durante la manifestazione;

Ritenuto opportuno prevedere tale possibilità anche per future eventuali iniziative e manifestazioni nell'arco dell'anno 2024 che richiedano un supporto per il Corpo di Polizia Locale, ponendo un limite

massimo complessivo di spesa di € 537,00, comprensivo, quindi, dei costi relativi all'attività del 7 aprile 2024;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001, da cui discende che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento vigenti;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto, secondo il quale *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, da cui discende che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che recita testualmente:
“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia...”;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che recita testualmente:
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

Richiamati:

- la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti da cui discende che *“Se l'Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”*;
- la stessa deliberazione evidenzia che il rapporto di lavoro discendente dall'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, *“(definito “a scavalco d'eccedenza”) sarebbe connotato da una prestazione di lavoro a tempo pieno presso l'Ente di appartenenza e da una prestazione aggiuntiva a tempo parziale presso l'Ente utilizzatore. Nel primo caso, si tratterebbe di lavoro ordinario, nell'altro, di lavoro “eccedente” l'ordinario”*;

Dato atto che ne discende che:

- gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all'ambito degli enti locali;
- i dipendenti interessati devono avere tassativamente un rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza;
- essi devono essere svolti fuori orario;
- occorre la previa autorizzazione dell'ente di appartenenza del dipendente;
- non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022;
- l'incarico deve essere contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 66/2003;
- l'incarico deve essere previsto e motivato nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del PIAO;

Ritenuto, pertanto, necessario, sulla base della normativa citata, integrare la Sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, con la previsione, per l'anno 2024, di contratti di lavoro discendenti dall'applicazione dell'art. 1,

comma 557, della L. 311/2004 (a scavalco d'eccedenza), per la giornata del 7 aprile 2024 e per future eventuali iniziative e manifestazioni nell'arco dell'anno 2024 che richiedano un supporto per il Corpo di Polizia Locale, ponendo un limite massimo complessivo di spesa di € 537,00, comprensivo dei costi relativi all'attività del 7 aprile 2024;

Effettuata preventiva informativa sindacale con nota prot. 0002271 dell'11.3.2024;

Acquisito, con nota prot. 0002508 del 18.3.2024, parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria precedente deliberazione n. 116 del 26.9.2023;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. 2019-2021 del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

Richiamati:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
- il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di integrare la Sezione 3.3 del PIAO 2024-2026 "*Piano Triennale del fabbisogno del personale*", approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 28.2.2024, con la previsione, per l'anno 2024, dell'attivazione di contratti di lavoro discendenti dall'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (a scavalco d'eccedenza), per figure appartenenti alla Polizia Locale in occasione di iniziative e manifestazioni nell'arco dell'anno 2024 che richiedano un supporto per il Corpo di Polizia Locale, ponendo un limite massimo complessivo di spesa di € 537,00, comprensivo dei costi relativi all'attività del 7 aprile 2024;

- di dare atto che, per la giornata del 7 aprile 2024, per l'attività necessaria a garantire la vigilanza ed il controllo durante la "*41° Camminata tra i ciliegi in fiore*", verrà attivato un contratto con un agente di polizia locale per n. 7 ore, allo scopo di supportare il personale dipendente del Corpo di Polizia Locale di Pecetto Torinese;

- di dare atto che:

- l'utilizzo dei dipendenti di altri Comuni avverrà al di fuori dell'orario di lavoro e in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento del rapporto di lavoro presso gli Enti di appartenenza;
- l'utilizzo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, 48 ore settimanali;
- il compenso sarà quello determinato dal CCNL di categoria per l'area contrattuale e la posizione economica di appartenenza, con riferimento alla quota oraria per lavoro straordinario diurno per le ore effettivamente svolte presso il Comune di Pecetto Torinese;

- di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento è coerente e compatibile con gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente e rientra nei limiti previsti a legislazione vigente;

- di pubblicare il presente piano in “*Amministrazione trasparente*”, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “*PIANO DEI FABBISOGNI*” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il Portale PIAO;
- di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, stante la necessità di attivare il contratto di lavoro in tempo utile per la prima manifestazione in programma.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Con voti unanimi e favorevoli,

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, stante la necessità di attivare il contratto di lavoro in tempo utile per la prima manifestazione in programma.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to D.ssa Daniela SACCO
